I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1978

relativo al funzionamento del regime degli anticipi per le spese a carico della sezione garanzia del FEAOG

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 prevede la messa a disposizione degli Stati membri dei fondi necessari ad eseguire i pagamenti da parte dei servizi ed organismi designati a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia; che l'attuazione del regime di finanziamento è meglio realizzata mettendo a disposizione i mezzi finanziari comunitari accreditandoli in un conto di detto Stato membro;

considerando che la migliore gestione dei fondi comunitari consiste nell'affidarli agli Stati membri i quali provvederanno alla ripartizione tra servizi ed organismi, è ciò visto in particolare che questi ultimi sono numerosi;

considerando che, allo scopo di poter conoscere esattamente le condizioni di utilizzo dei mezzi finanziari comunitari, è indispensabile che ogni servizio od organismo tenga una contabilità riservata esclusivamente a detti mezzi finanziari nonché al loro utilizzo;

considerando che gli Stati membri debbono inviare mensilmente alla Commissione, allo scopo di permettere di valutare il fabbisogno finanziario e di seguire l'andamento dell'utilizzo dei fondi comunitari, una domanda che precisi, per ciascun servizio od organismo, tale fabbisogno, corredata di uno stato di tesoreria e di uno stato delle spese sostenute nonché delle previsioni per tre mesi;

considerando che i mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati membri debbono assicurare una tesoreria effettiva per almeno un mese;

considerando che, malgrado la messa a disposizione degli Stati membri di importi mensili globali, potrebbe verificarsi che in uno Stato membro si manifestino difficoltà di tesoreria a seguito di esborsi nettamente superiori a quanto inizialmente previsto; che, per conseguenza, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi straordinari;

considerando che, per quanto riguarda le spese derivanti dall'acquisto di prodotti da parte di organismi d'intervento e dalle operazioni che ne conseguono, il regolamento (CEE) n. 786/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle materie grasse (3), il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali e del riso (4), il regolamento (CEE) n. 788/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine (5), il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (6), il regolamento

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 285 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(5) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 7.
(6) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.

(CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (1), il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), e il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese di intervento nel settore del tabacco grezzo (3), recano disposizioni particolari riguardanti il finanziamento di tali spese; che gli stati relativi alle spese ed alle previsioni di spesa dovranno evidenziare le varie categorie di costi fermo restando che eventuali rettifiche saranno effettuate in base ai bilanci periodici inviati dagli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2746/72 (5), ha disposto che, dal 1° gennaio 1973, gli importi di compensazione riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri sono considerati, per quanto concerne la politica agricola comune, come facenti parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli; che è quindi opportuno prevedere le modalità attinenti alla dichiarazione di detti importi di compensazione;

considerando che, per le spese finanziate in parte dalla sezione garanzia e in parte dalla sezione orientamento del FEAOG, si devono prevedere anticipi distinti da quelli destinati alla copertura delle spese finanziate interamente dalla sezione garanzia;

considerando che è necessario precisare la nozione di «spese» che i servizi e organismi sono tenuti a dichiarare mensilmente;

considerando che, per facilitare l'utilizzo delle disposizioni in materia, è necessario raggrupparle in un solo regolamento e di conseguenza abrogare il regolamento (CEE) n. 2697/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del FEAOG (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1823/73 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari ai servizi od organismi designati per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.

3. Gli Stati membri garantiscono la sana gestione dei mezzi finanziari comunitari e procedono alla loro ripartizione, tra i vari servizi ed organismi, in modo da permettere un analogo ritmo dei pagamenti di tutte le spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

Articolo 2

Tutti i servizi od organismi delegati ai pagamenti sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente ai mezzi finanziari messi a loro disposizione in base all'articolo 1, paragrafo 1, nonché al loro utilizzo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri fanno pervenire mensilmente alla Commissione, non oltre il giorno 20 del mese, una domanda in triplice copia relativa al fabbisogno finanziario dei servizi ed organismi.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata di stati giustificativi per ogni servizio o organismo, redatti nella forma degli allegati al presente regolamento.

Essi sono:

a) uno stato di tesoreria, chiuso alla fine del mese precedente (allegato I),

b) uno stato delle spese, ripartite secondo la nomenclatura di bilancio delle Comunità europee e per categoria di spesa (allegato II), comprensivo delle:

   — spese pagate nel corso del mese che precede la domanda di cui al paragrafo 1,

---

(1) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(3) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 148.
(6) GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 63.
(7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 1.

— previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi.

3. Gli Stati membri che dispongono di più organismi pagatori allegano inoltre alla domanda di cui al paragrafo 1:

a) uno stato di tesoreria ricapitolativo, chiuso alla fine del mese precedente, dal quale risultino anche le disponibilità sul conto aperto in applicazione dell'articolo 1 (allegato IV);

b) uno stato ricapitolativo dei dati trasmessi conformemente all'allegato II (allegato V).

Articolo 4

1. In base alle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed entro un mese al massimo dalla loro ricezione, la Commissione decide di effettuare i versamenti complementari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Gli importi di tali versamenti sono determinati in modo da assicurare la copertura delle spese che i servizi e organismi possano essere chiamati ad affrontare sino al termine del trimestre indicato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino.

2. I versamenti complementari decisi in applicazione del paragrafo 1 sono effettuati dalla Commissione entro il termine di tre giorni dalla data della decisione presa.

Articolo 5

1. Nel caso in cui i mezzi finanziari a disposizione di uno Stato membro siano in via di esaurimento prima di quanto previsto per il versamento successivo, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le chiede un anticipo straordinario giustificandolo.

2. In base alla comunicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere e versare un anticipo straordinario, di cui informerà gli Stati membri in occasione della decisione di anticipo successiva. Essa comunica allo Stato membro interessato, a mezzo telescritto, l'esito dato alla richiesta.

Articolo 6

1. Le spese di cui agli articoli 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 786/69, 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 787/69, 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 788/69, 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2334/69, 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2305/70, 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2306/70, 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1697/71 debbono essere dichiarate conformemente all'allegato II e giustificate in conformità dell'allegato III, per i mesi di gennaio — novembre e dell' allegato VI per il mese di dicembre.

2. I dati ripresi nell'allegato II, colonna b), che debbono essere trasmessi alla Commissione entro il 20 gennaio possono essere corretti soltanto nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

Tuttavia, per le spese di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 20 febbraio, una rettifica da presentarsi conformemente all'allegato VI, relativa ad operazioni dell'anno precedente.

3. Le differenze derivanti dalla rettifica di cui al secondo comma del paragrafo precedente sono prese in conto nell'ambito dell'allegato I da trasmettersi alla Commissione entro il 20 febbraio.

Articolo 7

1. Gli importi compensativi monetari riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri debbono essere dichiarati al lordo in occasione della trasmissione della domanda di cui all'articolo 3.

2. Se la riscossione ed il pagamento degli importi compensativi di cui al paragrafo 1 non sono effettuati dallo stesso servizio, gli Stati membri possono far eseguire il versamento degli importi riscossi:

— sul conto aperto in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, oppure

— sul conto di un servizio o organismo, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

1. Le spese imputabili in parte alla sezione garanzia e in parte alla sezione orientamento sono finanziate mediante anticipi specifici, distinti da quelli di cui all'articolo 4.

2. I servizi o organismi redigono e gli Stati membri allegano alla domanda di cui all'articolo 3, para-

grafo 1, per le spese di cui al paragrafo 1, stati analoghi a quelli di cui al paragrafo 2 dell'articolo predetto.

3. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano alle decisioni concernenti gli anticipi destinati alla copertura delle spese di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1. I dati dichiarati nella colonna (a) dell'allegato II devono corrispondere:

a) per le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 1: alle perdite o agli utili netti dichiarati, secondo il caso, nella tabella C, riga 7, dell'allegato III o nella tabella II bis, riga 18 — credito — dell'allegato VI;

b) per tutti gli altri tipi di spesa:

— ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso del mese in causa;

— alle eventuali rettifiche dei dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio.

2. Per pagamenti realmente effettuati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, s'intendono:

— i pagamenti che sono stati addebitati sul conto del servizio o organismo interessato, ovvero

— i pagamenti per i quali l'organismo interessato ha emesso e inviato a un istituto di credito o al beneficiario il titolo di pagamento.

3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono contabilizzati in detrazione delle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento è segnalato al servizio o organismo pagatore.

4. Se dei pagamenti dovuti a titolo del FEAOG, sezione garanzia, sono soggetti a ritenute, essi dovranno essere considerati integralmente pagati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), primo trattino:

— alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se la ritenuta è inferiore alla spesa liquidata,

— alla data di liquidazione della spesa, se la ritenuta è di importo uguale o superiore alla spesa liquidata.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 2697/70 è abrogato con effetto 1° gennaio 1978.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

STATO DI TESORERIA

chiuso al .....

STATO MEMBRO: ..... SERVIZIO O ORGANISMO: .....

A. *Disponibilità*

1. Disponibile al ....

2. Versamenti ricevuti in ....

Totale A .....

B. *Spese*

Spese del mese di .....

imputabili al FEAOG, garanzia ..... (1)

Totale B .....

C. *Saldo*

Disponibile al ..... A — B .....

Timbro, data e firma del servizio o organismo

.....

(1) Dettaglio alla colonna (a) dell'allegato II.

ALLEGATO II

STATO MEMBRO: ..... ☐ (*)

SERVIZIO O ORGANISMO: .....
.....

STATO DELLE SPESE E PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

☐ (*)

Bilancio		(*) Co-dice	Natura della spesa	Spese dell'esercizio		Previsioni di spesa			
				mese di	dal ..... al ..... (1)	..... (2)	..... (3)	..... (4)	totale
Articolo	Voce			(*)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) + (e)
			Riporti							
			Totale o da riportare							

(1) Importo spese dal 1º gennaio alla fine del mese preso in conto nella colonna (a).
(2) Previsioni di spesa per il mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(3) Previsioni di spesa per il secondo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(4) Previsioni di spesa per il terzo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(*) Riservato ai servizi della Commissione.

Timbro, data e firma del servizio responsabile

.....

ALLEGATO III

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA A — CALCOLO DELLE PERDITE SU VENDITE

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Unità (1)	Dati	Osservazioni
1	Quantitativi in giacenza al 1º gennaio 19..	tonnellate		
2	Valore delle scorte al 1º gennaio 19..	moneta nazionale		
3	Quantitativi acquistati dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
4	Spese per gli acquisti di cui alla riga 3	moneta nazionale		
5 = 1 + 3	Quantitativi riportati o acquistati	tonnellate		
6 = 2 + 4	Valore totale dei quantitativi riportati o acquistati	moneta nazionale		
7 = 6 : 5	PREZZO MEDIO D'ACQUISTO	moneta nazionale/t		
8	Quantitativi totali collocati dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
9	Entrate relative ai collocamenti di cui alla riga 8	moneta nazionale		
10 = 9 : 8	PREZZO MEDIO DI VENDITA	moneta nazionale/t		
11 = 7 — 10	Perdita media su vendite e riporti	moneta nazionale/t		
12 = 11 × 8	PERDITE SULLE VENDITE dal 1º gennaio al ..... 19..	moneta nazionale		

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA B — CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE E FINANZIARIE

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Unità (1)	Dati	Osservazioni
13	Quantitativi immagazzinati dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
14	Importo forfettario spese di entrata	UC/t		
15 = 13 × 14 × tr	SPESE DI ENTRATA	moneta nazionale		
16	Quantitativi usciti dai magazzini dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
17	Importo forfettario spese di uscita	UC/t		
18 = 16 × 17 × tr	SPESE DI USCITA	moneta nazionale		
19	Somma dei quantitativi in giacenza all'inizio di ciascun mese	tonnellate		
20	Somma dei quantitativi in giacenza alla fine di ciascun mese	tonnellate		
21 = $\frac{19 + 20}{2}$	Tonnellate/mese di magazzinaggio	t/mese		
22	Importo forfettario spese di magazzinaggio o di sosta	UC/t mese giorno		
23 = 21 × 22 × tr (2)	SPESE DI MAGAZZINAGGIO O DI SOSTA	moneta nazionale		
24 = 7 × 21 × $\frac{0{,}08}{12}$	SPESE DI FINANZIAMENTO	moneta nazionale		
25		moneta nazionale		
26		moneta nazionale		
27		moneta nazionale		
28		moneta nazionale		
29 = 15 + 18 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28	TOTALE DELLE SPESE TECNICHE E FINANZIARIE	moneta nazionale		

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

(2) Solo per i prodotti lattiero-caseari e la carne bovina, la formula della riga 23 deve leggersi: $\frac{21 \times 22 \times 365 \times tr}{12}$; tr = tasso rappresentativo.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA C — SINTESI

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Importi in moneta nazionale	Osservazioni
1 = 12 tabella A 2 = 29 tabella B	Perdite sulle vendite al ..... 19.. Totale delle spese tecniche e finanziarie al ..... 19..		
3 = 1 + 2	TOTALE		
4	Crediti diversi da quelli che figurano alla riga 9 della tabella A		
5 = 3 — 4	Perdite nette provvisorie al ..... 19..		
6	Perdite nette provvisorie fino alla fine del mese precedente		
7 = 5 — 6	Perdite nette del mese di ..... 19..		

Data, timbro e firma dell'organismo responsabile

.....

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA A I — CALCOLO DEL VALORE DELLA QUANTITÀ DI CARNE FRESCA MESSA IN OPERA

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Unità (1)	Dati	Osservazioni
1	Quantitativi in giacenza al 1º gennaio 19..	tonnellate		
2	Valore delle scorte al 1º gennaio 19..	moneta nazionale		
3	Quantitativi acquistati dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
4	Spese per gli acquisti di cui alla riga 3	moneta nazionale		
5 = 1 + 3	Quantitativi riportati o acquistati	tonnellate		
6 = 2 + 4	Valore totale dei quantitativi riportati o acquistati	moneta nazionale		
7 = 6 : 5	PREZZO MEDIO D'ACQUISTO	moneta nazionale/t		
8	Quantitativi totali messi in opera dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
9	Valore dei quantitativi messi in opera (7 × 8)	moneta nazionale		
10 = 9 : 8	PREZZO MEDIO DI MESSA IN OPERA	moneta nazionale/t		

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA A II — CALCOLO DELLE PERDITE SU VENDITE

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Unità [1]	Dati	Osservazioni
1	Quantitativi in giacenza al 1º gennaio 19..	tonnellate		
2	Valore delle giacenze al 1º gennaio 19..	moneta nazionale		
3	Quantitativi prodotti dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
4	Spese per gli acquisti di cui alla riga 3	moneta nazionale		
5 = 1 + 3	Quantitativi riportati o prodotti	tonnellate		
6 = 2 + 4	Valore totale dei quantitativi riportati, acquistati o prodotti	moneta nazionale		
7 = 6 : 5	PREZZO MEDIO DI PRODUZIONE	moneta nazionale/t		
8	Quantitativi totali collocati dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
9	Entrate relative al collocamenti di cui alla riga 8	moneta nazionale		
10 = 9 : 8	PREZZO MEDIO DI VENDITA			
11 = 7 — 10	Perdita media su smercio e riporti	moneta nazionale/t		
12 = 11 × 8	PERDITE SULLE VENDITE dal 1º gennaio al ..... 19..	moneta nazionale		

[1] I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA B bis — CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE E FINANZIARIE

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Unità (1)	Dati	Osservazioni
13	Quantitativi messi in opera per il disossamento o la trasformazione dal 1º gennaio al ..... 19.. (2)	tonnellate		
13 bis	Quantitativi realmente ottenuti dopo trasformazione o disossamento dal 1º gennaio al ..... 19.. (2)	tonnellate		
14	Importo forfettario spese di trasformazione o disossamento (2)	UC/t		
15 = $\begin{cases} 13 \times 14 \times tr \\ 13\ bis \times 14 \times tr \end{cases}$	SPESE DI DISOSSAMENTO O TRASFORMAZIONE IN CONSERVA (2)	moneta nazionale		
16	Quantitativi usciti dai magazzini dal 1º gennaio al ..... 19..	tonnellate		
17	Importo forfettario spese di uscita	UC/t		
18 = 16 × 17 × tr	SPESE DI USCITA	moneta nazionale		
19	Somma dei quantitativi in giacenza all'inizio di ciascun mese	tonnellate		
20	Somma dei quantitativi in giacenza alla fine di ciascun mese	tonnellate		
21 = $\frac{19 + 20}{2}$	Tonnellate/mese di magazzinaggio	t/mese		
22	Importo forfettario spese di magazzinaggio o di sosta	UC/t		
23 = 21 × 22 × $\frac{365}{12}$ × tr	SPESE DI MAGAZZINAGGIO O DI SOSTA : A I A II	moneta nazionale moneta nazionale		
24 = 7 × 21 × $\frac{0{,}08}{12}$	SPESE DI FINANZIAMENTO: A I A II	moneta nazionale moneta nazionale		
25		moneta nazionale		
26		moneta nazionale		
27		moneta nazionale		
28		moneta nazionale		
29 = 15 + 18 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28	TOTALE DELLE SPESE TECNICHE E FINANZIARIE	moneta nazionale		

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.
(2) Cancellare la dicitura inutile.

Stato membro	
Prodotto	

PERDITE NETTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO

dal 1º gennaio al ..... 19..

TABELLA C I — SINTESI

Numero della riga e metodo di calcolo	Voci	Importi in moneta nazionale	Osservazioni
1 = 12 tabella A II	Perdite sulle vendite al ..... 19..		
2 = 29 tabella B bis	Totale delle spese tecniche e finanziarie al ..... 19..		
3 = 1 + 2	TOTALE		
4	Crediti diversi da quelli che figurano alla riga 9 della tabella A		
5 = 3 — 4	PERDITE NETTE PROVVISORIE al ..... 19..		
6	Perdite nette provvisorie fino alla fine del mese precedente		
7 = 5 — 6	Perdite nette del mese di ..... 19..		

Data, timbro e firma dell'organismo responsabile

.....

ALLEGATO IV

STATO MEMBRO: .....

STATO DI TESORERIA — RICAPITOLATIVO

chiuso al .....

A. *Disponibilità*

1. Disponibile al	.....
2. Versamenti ricevuti in	.....
Totale A	.....

B. *Spese*

Spese del mese di ..... imputabili al FEAOG, garanzia	.....(1)
Totale B	.....

C. *Saldo*

Disponibile al ..... A — B	.....

di cui:

a) conto previsto all'articolo 1 del regolamento	.....
b) conti dei servizi e organismi	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Timbro, data e firma del servizio responsabile

.....

(1) Dettaglio alla colonna (a) dell'allegato V.

ALLEGATO V

STATO MEMBRO: .....

STATO DELLE SPESE E PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

RICAPITOLATIVO

Servizio o organismo	Spese del mese di	Spese dal ..... al ..... (1)	Previsioni di spesa ..... (2)	..... (3)	..... (4)	Totale
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) + (d) + (e)
Totale						

(1) Importo spese dal 1° gennaio alla fine del mese preso in conto nella colonna (a).
(2) Previsioni di spesa per il mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(3) Previsioni di spesa per il secondo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).
(4) Previsioni di spesa per il terzo mese successivo a quello esposto nella colonna (a).

Timbro, data e firma del servizio responsabile

.....

ALLEGATO VI

Stato membro	
Anno	
Prodotto	

TABELLA II bis

PERDITE NETTE DELL'ANNO 19..

Conto al.....

Servizio o organismo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70

.....

DEBITO — pagina 1

Voci	Numero della riga	Unità	Quantità ed importi unitari (1)	Importi da iscriversi a debito (moneta nazionale)	Osservazioni
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Quantitativi riportati dall'anno precedente	1	tonnellate		—	
Valore dei quantitativi riportati	2	moneta nazionale	—		
Quantitativi acquistati durante l'anno	3	tonnellate		—	
Valore dei quantitativi acquistati	4	moneta nazionale	—		
SPESE DI TRASPORTO (forfettarie)	5	moneta nazionale	—		
Quantitativi immagazzinati durante l'anno	6	tonnellate		—	
Importo forfettario spese di entrata	7	UC		—	
SPESE DI ENTRATA	8 = 6 × 7 × tr	moneta nazionale	—		
Quantitativi usciti dai magazzini durante l'anno	9	tonnellate		—	
Importo forfettario spese di uscita	10	UC		—	
SPESE DI USCITA	11 = 9 × 10 × tr	moneta nazionale	—		
Da riportare		moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola; gli importi unitari sono espressi in UC.

DEBITO — pagina 2

Voci	Numero della riga	Unità	Quantità ed importi unitari (1)	Importi da iscriversi a debito (moneta nazionale)	Osservazioni
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Riporto		moneta nazionale			
Numero di tonnellate/mese o tonnellate/giorno di giacenza	12	tonnellate		—	
Importo forfettario spese di magazzinaggio	13	UC		—	
SPESE DI MAGAZZINAGGIO	14 = 12 × 13 × tr	moneta nazionale	—		
SPESE DI FINANZIAMENTO $\frac{2 + 4}{1 + 3} \times 12\,(a) \times \frac{0{,}08}{12}$	15	moneta nazionale	—		
Quantitativi messi in opera	16	tonnellate		—	
Importo forfettario spese di trasformazione	17	UC		—	
SPESE DI TRASFORMAZIONE	18 = 16 × 17 × tr	moneta nazionale	—		
SPESE DI IMBALLAGGIO	19	moneta nazionale	—		
Numero di tonnellate/grado di essiccamento	20	tonnellate		—	
Importo forfettario spese di essiccamento	21	UC		—	
SPESE DI ESSICCAMENTO	22 = 20 × 21 × tr	moneta nazionale	—		
Da riportare		moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola; gli importi unitari sono espressi in UC.
(a) Numero di tonnellate/mese anche per prodotti lattiero-caseari e carne bovina.

DEBITO — pagina 3

Voci	Numero della riga	Unità	Quantità ed importi unitari (1)	Importi da iscriversi a debito (moneta nazionale)	Osservazioni
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Riporto		moneta nazionale			
SPESE TECNICHE DI DENATURAZIONE	23	moneta nazionale	—		
SPESE DI TRASPORTO	24	moneta nazionale	—		
Spese di trasporto a seguito di un trasferimento da uno Stato membro a un altro	25	moneta nazionale	—		
	26	moneta nazionale	—		
TOTALE	27	moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola; gli importi unitari sono espressi in UC.

TABELLA II bis

CREDITO — pagina 1

	Voci	Numero della riga	Unità	Quantità ed importi unitari (1)	Importi da iscriversi a credito (moneta nazionale)	Osservazioni
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Quantitativi collocati durante l'anno	1	tonnellate		—	
	Valore dei quantitativi collocati	2	moneta nazionale	—		
	Quantitativi da riportare all'anno successivo	3	tonnellate		—	
	Valore dei quantitativi da riportare	4	moneta nazionale	—		
Perdite eccedenti il limite di tolleranza	Quantitativi persi	5	tonnellate		—	
	Limite di tolleranza	6	tonnellate		—	
	Quantitativi inatti al consumo umano (2)	7	tonnellate		—	
	Quantitativi eccedenti il limite di tolleranza	8 = 5 — 6 + 7	tonnellate		—	
	Prezzo di valutazione	9	moneta nazionale		—	
	Valore globale dei quantitativi eccedenti il limite di tolleranza	10 = 8 × 9	moneta nazionale			
	Da riportare		moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.
(2) Unicamente per la carne bovina.

CREDITO — pagina 2

Voci	Numero della riga	Unità	Quantità ed importi unitari (1)	Importi da iscriversi a credito (moneta nazionale)	Osservazioni
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Riporto		moneta nazionale			
Importi percepiti a seguito della non osservanza delle prescrizioni regolamentari o contrattuali	11	moneta nazionale	—		
Importi per deprezzamento o perdita di prodotti diversi da quelli che figurano alla riga 10	12	moneta nazionale			
Altri elementi di credito (2)	13	moneta nazionale	—		
TOTALE CREDITO	14	moneta nazionale	—		
TOTALE DEBITO	15	moneta nazionale	—		
Perdite o benefici netti al 31 dicembre 19.. (3)	16 = 14 — 15	moneta nazionale			
Perdite o benefici netti al 30 novembre 19.. (3)	17	moneta nazionale			
Perdite o benefici netti del mese di dicembre 19.. (3)	18 = 16 — 17	moneta nazionale			

(1) I quantitativi devono essere espressi in tonnellate e con tre decimali dopo la virgola.
(2) Allegare i dettagli dei calcoli.
(3) Cancellare la dicitura inutile.